



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Bari

A tutti i Consulenti del Lavoro
LL.SS

Bari , 22/01/2020
Prot.: n° 82/2020

Oggetto: **Contributo di iscrizione all'Ordine Professionale: quota anno 2020 CPO Bari.**

Vi comunichiamo che il contributo dovuto per l'iscrizione all'Ordine Professionale, per l'anno 2020, è di complessive € 400,00 (quattrocento/00) di cui:

- € 210,00 (duecentodieci/00) di competenza del Consiglio Provinciale di Bari, come da delibera n. 542 del 24 settembre 2019;
- € 190,00 (centonovanta/00) di competenza del Consiglio Nazionale, come da delibera n.96 del 19 luglio 2012.

Il contributo di cui sopra deve essere versato **entro e non oltre la data del 17 febbraio 2020** a mezzo F24 del quale, ad ogni buon fine, Vi alleghiamo fax simile da completare indicando, quale codice posizione, **il numero di iscrizione all'Ordine di Bari preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (Es. 150 = 00150).**

Il contributo dovuto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è **obbligatorio**. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento approvato con delibera n.314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015:

- 1) Decorsi 60 giorni dal termine del pagamento del contributo l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
- 2) Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
- 3) Sono a carico dell'iscritto moroso tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento:

- In riferimento all'art. 29 della legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale **dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi il Consiglio di Disciplina Territoriale**, che, ricorrendone i presupposti, adatterà la **sanzione della sospensione a tempo indeterminato con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale**. Tale stato cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art.15.
- Ai fini della sospensione i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.

Cordiali saluti.

All. 1

Il Presidente
Filippo Continisio